

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI PRISCO, VALORI, ALBARELLO, MASCIALE, TOMASSINI, CUCCU, FILIPPA, LIVIGNI, MENCHINELLI, NALDINI, PELLICANO', PREZIOSI e RAIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1968

Miglioramenti dei trattamenti economici delle pensioni dell'INPS e riforma del sistema di pensionamento. Norme per l'elezione del Consiglio di amministrazione dell'INPS

ONOREVOLI SENATORI. — Un tema centrale della legislatura che si apre sarà certamente costituito dalla riforma generale della sicurezza sociale; una riforma che conduca alla creazione di un vero servizio sanitario nazionale, garantisca una assistenza efficiente, adeguata, rapida ai cittadini che, per le vicende della loro vita e la struttura della società, sono privi dei necessari mezzi di vita, realizzi un sistema previdenziale unificato, alleggerito delle strutture burocratiche, sottoposto al diretto controllo dei lavoratori e capace di garantire a ciascuno la pienezza dei diritti maturati durante la vita lavorativa, e pensioni sufficienti ad una esistenza dignitosa.

Questo grande tema implica che si affrontino altre complesse questioni collaterali; prima tra tutte la riforma del sistema fiscale, un nuovo equilibrio tra impieghi produttivi e impieghi sociali del reddito, una nuova struttura della spesa pubblica. In questa direzione il nostro Gruppo parlamentare agirà nei prossimi mesi, presentando un progetto organico di riforme della sicurezza sociale e avanzando altre concrete proposte sui temi collegati.

Tuttavia noi riteniamo che nel quadro di un progetto organico di riforma della sicurezza sociale, e anticipandone per alcuni aspetti i criteri direttivi, vi sia una questione che il Parlamento debba affrontare immediatamente: la riforma delle pensioni. In questa materia delicata e urgente noi ci troviamo di fronte da una parte ad una continua elusione degli impegni che i governi avevano assunto negli anni scorsi, e ad una vasta e ardente protesta che sale da larghe masse di lavoratori e che si appunta giustamente anche contro i miseri e pericolosi provvedimenti adottati dalla maggioranza parlamentare alla vigilia delle elezioni politiche (decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1968, n. 488). Sarà sufficiente ricordare qui che già nel 1964, accogliendo le conclusioni della Commissione prevista dalla legge n. 1338, il Governo dichiarò ai sindacati di voler realizzare una riforma previdenziale che avrebbe dovuto, tra l'altro, commisurare le pensioni ai salari e i loro incrementi agli incrementi salariali, e parificare il trattamento previdenziale dei lavoratori agricoli con quello dei lavoratori dell'industria. Questo impegno formale fu tra-

dito in occasione della legge 21 luglio 1965, e nel luglio 1967 allorchè, alla scadenza della delega stabilita da quella legge fu concesso un nuovo rinvio. D'altro canto gli impegni per una organica riforma della previdenza e dell'assistenza — tra questi l'aggancio delle pensioni ai salari nella misura dell'80 per cento — sono compresi nel Programma economico quinquennale 1966-1970, anche se sono stati attenuati dalla maggioranza parlamentare nel corso del dibattito, introducendo ancora una volta il deprecabile metodo dello slittamento indefinito degli impegni.

Vi è dunque l'assoluta necessità di invertire la tendenza, abbandonare il metodo del rinvio, e adottare in materia di pensioni alcuni provvedimenti che non esauriscano il tema, ma vengano incontro alle attese tante volte tradite dei lavoratori, e si iscrivano nella più generale prospettiva della riforma della sicurezza sociale.

Anzichè descrivere analiticamente i vari articoli del nostro disegno di legge desideriamo qui sottolineare i principali obiettivi che esso si prefigge di realizzare:

1) aumento del minimo delle pensioni a 30.000 lire mensili, per tutte le categorie dei lavoratori dipendenti ed autonomi. Aumento di lire 10.000 delle pensioni sino a 40.000 lire mensili, ed aumento da 9.910 lire a 2.400 lire con progressione a scalare decrescente per le pensioni tra 40.000 e 80.000 lire. Aumento di 2.400 lire per tutte le altre pensioni. Aumento suppletivo di 2.050 lire per le donne;

2) agganciare le pensioni dopo 40 anni di attività lavorativa, a partire dal 1° maggio 1968, al 90 per cento della miglior retribuzione percepita dal lavoratore nell'arco della sua vita lavorativa;

3) stabilire un meccanismo che garantisca l'adeguamento annuale delle pensioni in ragione dell'aumento dei salari medi nazionali dell'industria (comprensivo sia degli aumenti contrattuali sia dell'aumento del costo della vita);

4) sostituire con gli assegni familiari corrisposti nella misura prevista per i lavo-

ratori dell'industria l'attuale maggiorazione delle pensioni per carico di famiglia;

5) introdurre nel calcolo delle pensioni i periodi figurativi, nei quali intendiamo siano comprese interruzioni di lavoro dovute a malattia, tbc, infortuni, maternità, disoccupazione, servizio militare obbligatorio, di richiamo e di guerra, servizio di crocerossa, persecuzioni politiche e razziali;

6) ripristino della pensione di anzianità per i lavoratori e le lavoratrici rispettivamente dopo 35 e 30 anni;

7) miglioramento del regime pensionistico per i lavoratori dell'agricoltura, coltivatori diretti, braccianti e mezzadri;

8) pagamento integrale delle pensioni ai pensionati che lavorano;

9) inizio della riforma degli Enti previdenziali, garantendo la totale formazione democratica dei Consigli di amministrazione ed esecutivi, mediante una rappresentanza sindacale per un periodo transitorio di due anni, e mediante l'elezione diretta successivamente.

Un criterio generale che sta alla base della nostra proposta per ciò che riguarda il finanziamento è costituito da un intervento statale per coprire una fascia-base di pensione e dall'utilizzazione del meccanismo contributivo al di sopra della fascia-base.

Per questo noi proponiamo che l'intervento statale copra, attraverso il Fondo sociale il 100 per cento della pensione sociale (sino a 15 mila lire mensili). Riteniamo che questo impegno possa essere coperto dallo Stato mediante l'adozione effettiva di misure già preannunciate dal Governo, attraverso alcune misure indicate nel nostro disegno di legge, con la modifica delle voci di spesa nell'ambito di una redistribuzione della spesa pubblica, e, in prospettiva, con l'attribuire al Fondo sociale parte di un'imposta da istituire sull'accumulazione delle società finanziarie.

Riteniamo che questo nostro disegno di legge debba essere subito discusso, senza inutili attese e rinvii, perchè questa è la richiesta che formulano milioni di lavoratori, ed è anche uno dei significati del voto del 19 maggio.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1968 i minimi delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali non possono essere inferiori a 30.000 lire mensili.

## Art. 2.

A decorrere dal 1° maggio 1968 le pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti godute dai singoli titolari dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni speciali coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali sono aumentate come segue:

a) di lire 10.000 mensili, limitatamente alle pensioni contributive che alla data del 30 aprile 1968 non superavano le 40.000 mensili;

b) di lire 9.910 e con progressione scalare decrescente fino a 2.400 lire, di cui alla annessa tabella 1, limitatamente alle pensioni contributive che alla data del 30 aprile 1968 superavano le 40.000 lire fino alle 80.000 lire mensili;

c) di lire 2.400 le pensioni contributive che alla data del 30 aprile 1968 superavano le 80.000 lire mensili.

Le pensioni di vecchiaia e invalidità delle lavoratrici dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria sono aumentate di lire 2.050 mensili in aggiunta alle maggiorazioni previste nei precedenti paragrafi a), b) e c).

## Art. 3.

L'età pensionabile dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività com-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

merciali è di 55 anni se donne, 60 anni se uomini. Restano salve le condizioni di miglior favore.

## Art. 4.

L'importo annuo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, da liquidare con decorrenza successiva al 30 aprile 1968, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile la percentuale indicata nella annessa tabella 2, in corrispondenza dell'anzianità di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa.

Per periodi figurativi si intendono quelli che si riferiscono ad interruzioni di lavoro per malattia e tbc, infortuni, maternità, disoccupazione involontaria, servizio militare obbligatorio, di richiamo e di guerra, servizio di Croce rossa, persecuzioni politiche e razziali. Tutti i periodi di malattia superiori a 7 giorni, qualunque sia la loro durata, sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di disoccupazione, documentati con l'iscrizione all'ufficio di collocamento, sono coperti da contribuzione figurativa anche dopo i periodi di indennizzo. Per i lavoratori agricoli disoccupati il limite attuale di 180 giornate viene portato a 250 giornate.

Per retribuzione annua pensionabile si intende la media quinquennale delle retribuzioni di più alto livello percepite durante la vita lavorativa, rivalutata sulla base dell'indice dell'aumento del costo della vita.

## Art. 5.

Per i lavoratori agricoli dipendenti gli anni di contribuzione agricola da computare ai fini del calcolo di cui all'articolo precedente sono determinati, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, sulla base dei rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, ivi compresa quella eccedente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equiva-

lente ad un anno di contribuzione in relazione al sesso ed alla qualifica di appartenenza degli assicurati, dal citato articolo 9, sub articolo 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.

Per i lavoratori agricoli dipendenti i quali possano far valere anche contributi relativi ad attività soggetta all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati in conformità al disposto del comma precedente.

Sia per le pensioni di vecchiaia che per quelle di invalidità il raggiungimento del requisito contributivo comporta automaticamente il raggiungimento del requisito assicurativo.

#### Art. 6.

A decorrere dal 1° maggio 1968 i coloni e i mezzadri sono inclusi nell'assicurazione generale obbligatoria. Ai fini del calcolo delle nuove pensioni contributive dei coloni e mezzadri, di cui alla tabella 2 del precedente articolo 4, le percentuali si intendono rapportate a salari convenzionali. Le modalità di attuazione saranno definite in apposito regolamento della presente legge.

#### Art. 7.

L'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, viene così modificato:

« Gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, hanno diritto alla pensione a qualunque età, purchè possano far valere 35 anni di contribuzione se uomini e 30 anni se donne.

Ai fini dell'acquisizione del diritto di detta pensione sono calcolati anche i periodi di contribuzione figurativa ».

#### Art. 8.

A modifica dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, le parole « lire 12.000 mensili a carico del fondo sociale di cui al successivo articolo 2 a decorrere dal 1°

gennaio 1965 » del primo comma sono sostituite dalle seguenti: « lire 15.000 mensili a carico del fondo sociale di cui al successivo articolo 2 a decorrere dal 1° maggio 1968 ».

L'articolo 3 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è modificato come segue: « A decorrere dal 1° maggio 1968 il fondo sociale è a totale carico dello Stato ».

Al fondo sociale affluiscono inoltre i proventi delle sanzioni penali, civili ed amministrative, ivi compresi gli interessi di mora irrogati in relazione alle inadempienze dell'obbligo dei versamenti dei contributi dovuti a tutte le gestioni amministrative dall'INPS con esclusione di quelli relativi ai fondi speciali di previdenza.

#### Art. 9.

I contributi dovuti al fondo per l'adeguamento delle pensioni sono aumentati dal 1° maggio 1968 dell'1,10 per cento interamente a carico dei datori di lavoro.

La misura dei contributi integrativi dovuti al fondo per l'adeguamento per le pensioni per i salariati fissi, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, è stabilita, a partire dalla stessa data, nel 9 per cento delle retribuzioni medie da determinarsi annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è interamente a carico dei datori di lavoro.

#### Art. 10.

I datori di lavoro che non versano all'INPS i contributi o parte di essi afferenti alle varie gestioni entro il termine di 10 giorni dalla fine del periodo di paga al quale si riferiscono, sono tenuti al pagamento contemporaneo degli interessi di mora nella misura del 6 per cento.

Tali interessi decorrono, indipendentemente da ogni domanda giudiziale, dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Qualora la regolarizzazione dei periodi interamente o parzialmente scoperti non avvenga per iniziativa del datore di lavoro

inadempiente, ma su intervento dell'Istituto o di altri organi preposti alla vigilanza delle norme afferenti la legislazione sociale, è dovuta una sanzione civile uguale ai contributi o alla parte di essi omessi, ferme restando tutte le altre sanzioni penali previste dalle leggi in vigore.

Tale sanzione non è riducibile.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo ed in particolare i commi primo e secondo dell'articolo 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827.

#### Art. 11.

L'accantonamento del 3 per cento dei contributi riscossi per il fondo per l'adeguamento delle pensioni, destinate alla costituzione della speciale riserva di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è soppresso.

#### Art. 12.

Le maggiorazioni per carico di famiglia delle pensioni previste dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono sostituite dagli assegni familiari corrisposti nella misura e con le norme previste per i lavoratori dell'industria.

#### Art. 13.

Tutte le pensioni di cui alla presente legge sono annualmente adeguate in proporzione diretta alla media degli incrementi degli indici complessivi delle retribuzioni lorde minime contrattuali registrate nell'industria.

#### Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione dell'INPS è composto da 25 membri, dei quali 20 eletti in una o più liste sindacali da parte di tutti coloro che, nel mese nel quale vengono indette le elezioni, sono titolari di una posizione assicurativa con l'INPS; n. 3 mem-

bri sono eletti con modalità da concordarsi tra le organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative, tra il personale dell'istituto; n. 2 membri titolari di pensione vengono eletti con modalità da concordarsi tra le federazioni nazionali dei pensionati più rappresentative.

Il Presidente dell'Istituto viene nominato dal Consiglio di amministrazione.

#### Art. 15.

In attesa del regolamento che dovrà essere concordato tra le organizzazioni sindacali ed il Ministro del lavoro per indire le elezioni di cui all'articolo 14 — che comunque dovranno avvenire entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge — il Consiglio di amministrazione dell'INPS viene nominato con decreto del Ministro del lavoro tra i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale più rappresentative.

Il Presidente dell'Istituto, per tale periodo sarà nominato dal Consiglio di amministrazione così composto.

#### Art. 16.

Ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede, fino al 31 dicembre 1968, con la utilizzazione dei fondi di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 e con la disponibilità dei maggiori importi derivanti dalla abolizione della proroga dei massimali per la contribuzione alla Cassa unica per gli assegni familiari.

Per gli anni successivi, oltre che con le fonti finanziarie previste dal precedente comma, si provvederà con parte degli introiti che deriveranno dall'istituenda imposta sull'accumulazione delle Società finanziarie.

#### Art. 17.

Vengono abrogate la legge 18 marzo 1968, n. 238, il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e le altre norme in contrasto con le disposizioni previste dalla presente legge.



## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO

## TABELLA 1

*Aumenti mensili per le pensioni in atto, limitatamente alle pensioni contributive che alla data del 30 aprile 1968 superavano le 40.000 lire mensili (fino alle 80.000 lire mensili)*

Pensioni in atto	Aumenti mensili
da L. 40.001 a 40.500	L. 9.910
» » 40.501 » 41.000	» 9.820
» » 41.001 » 41.500	» 9.730
» » 41.501 » 42.000	» 9.640
» » 42.001 » 42.500	» 9.550
» » 42.501 » 43.000	» 9.460
» » 43.001 » 43.500	» 9.370
» » 43.501 » 44.000	» 9.280
» » 44.001 » 44.500	» 9.190
» » 44.501 » 45.000	» 9.100
» » 45.001 » 45.500	» 9.010
» » 45.501 » 46.000	» 8.920
» » 46.001 » 46.500	» 8.830
» » 46.501 » 47.000	» 8.740
» » 47.001 » 47.500	» 8.650
» » 47.501 » 48.000	» 8.560
» » 48.001 » 48.500	» 8.470
» » 48.501 » 49.000	» 8.380
» » 49.001 » 49.500	» 8.290
» » 49.501 » 50.000	» 8.200
» » 50.001 » 50.500	» 8.110
» » 50.501 » 51.000	» 8.020
» » 51.001 » 51.500	» 7.930
» » 51.501 » 52.000	» 7.840
» » 52.001 » 52.500	» 7.750
» » 52.501 » 53.000	» 7.660
» » 53.001 » 53.500	» 7.570
» » 53.501 » 54.000	» 7.480
» » 54.001 » 54.500	» 7.390
» » 54.501 » 55.000	» 7.300
» » 55.001 » 55.500	» 7.210
» » 55.501 » 56.000	» 7.120
» » 56.001 » 56.500	» 7.030
» » 56.501 » 57.000	» 6.940
» » 57.001 » 57.500	» 6.850
» » 57.501 » 58.000	» 6.760
» » 58.001 » 58.500	» 6.670

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pensioni in atto	Aumenti mensili
da L. 58.501 a 59.000	L. 6.580
» » 59.001 » 59.500	» 6.490
» » 59.501 » 60.000	» 6.400
» » 60.001 » 61.000	» 6.200
» » 61.001 » 62.000	» 6.000
» » 62.001 » 63.000	» 5.800
» » 63.001 » 64.000	» 5.600
» » 64.001 » 65.000	» 5.400
» » 65.001 » 66.000	» 5.200
» » 66.001 » 67.000	» 5.000
» » 67.001 » 68.000	» 4.800
» » 68.001 » 69.000	» 4.600
» » 69.001 » 70.000	» 4.400
» » 70.001 » 71.000	» 4.200
» » 71.001 » 72.000	» 4.000
» » 72.001 » 73.000	» 3.800
» » 73.001 » 74.000	» 3.600
» » 74.001 » 75.000	» 3.400
» » 75.001 » 76.000	» 3.200
» » 76.001 » 77.000	» 3.000
» » 77.001 » 78.000	» 2.800
» » 78.001 » 79.000	» 2.600
» » 79.001 » 80.000	» 2.400

TABELLA 2

(vedi articolo 4)

PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE  
DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE

Anzianità contributiva	Percentuale	
1	2,25	
2	4,50	
3	6,75	
4	9,00	
5	11,25	
6	13,50	
7	15,75	
8	18,00	
9	20,25	
10	22,50	
11	24,75	
12	27,00	
13	29,25	
14	31,50	
15	33,75	
16	36,00	
17	38,25	
18	40,50	
19	42,75	
20	45,00	
	Uomini	Donne
21	47,25	48
22	49,50	51
23	51,75	54
24	54,00	57
25	56,25	60
26	58,50	63
27	60,75	66
28	63,00	69
29	65,25	72
30	67,50	75
31	69,75	78
32	72,00	81
33	74,25	84
34	76,50	87
35	78,75	90
36	81,00	—
37	83,25	—
38	85,50	—
39	87,75	—
40 e oltre	90,00	—